

Statuti regionali: cominciamo male.....!

di Augusto Barbera*
(25 settembre 2001)

Meritano una rapida segnalazione le due prime iniziative di riforma statutaria in attuazione della legge costituzionale n. 1/99. Si tratta di iniziative - definite "stralcio" - della Regione Marche e della Regione Basilicata, che è possibile reperire nei rispettivi siti. La prima ha compiuto tutto l'iter ed è stata impugnata dal Governo davanti alla Corte con deliberazione del 31 agosto scorso; la seconda è ancora ferma alla prima approvazione consiliare.

La Regione Marche si mostra preoccupata per quello che può accadere ai consiglieri in caso di morte o impedimento del loro Presidente, che finirebbe per trascinarli a nuove elezioni (sarebbe, si dice nella Relazione, "uno spreco istituzionale") e si prevede di affidare la Presidenza per la restante parte della legislatura al Vicepresidente. L'impedimento previsto alla fine è quello "permanente" essendo stato rifiutato il troppo scoperto tentativo di introdurre surrettiziamente, per questa via, una forma di crisi extraparlamentare in caso di un presidente logorato e stressato dalle tensioni in Giunta.

La Regione Basilicata è più ambiziosa: prevede anch'essa il caso di morte o impedimento permanente del Presidente (prevedendo inoltre norme per il mantenimento in carica dei vecchi organi in caso di scioglimento comunque anticipato) ma va oltre e affianca alla dizione Consiglio regionale la dizione "Parlamento della Basilicata" e alla dizione "Consigliere regionale" la dizione "Deputato della Basilicata". Non paghi di questo i Consiglieri allargano l'area della insindacabilità alle opinioni "svolte anche al di fuori del Consiglio regionale" (e riferite "a tutte le attività" del Consiglio regionale) "purché vi sia contestualità e corrispondenza" fra le dichiarazioni rese in aula e quelle prodotte all'esterno, fermo restando che l'autorità giudiziaria non può procedere se non dopo avere atteso "una valutazione di insindacabilità" del Consiglio-Parlamento regionale (da operarsi entro il termine perentorio di 30 giorni).

Essendo stato, sia pure in anni lontani, anche io consigliere regionale, sarei tentato di chiedere ai Colleghi delle Marche e della Basilicata, senza timore di apparire prevenuto, se trovano elegante cominciare la stagione costituente partendo da se stessi.

Ma non è questo il punto che qui interessa. Mi chiedo in primo luogo - in sintonia con la posizione espressa dal Governo - se possa ritenersi "in armonia con la Costituzione" la parcellizzazione delle innovazioni statutarie, che potrebbero precludere o rendere arduo, per questa via, l'eventuale ricorso al voto popolare, costretto a inseguire ripetute e parziali innovazioni. In breve: il nuovo articolo 123 (come potrebbe essere confermato dalle norme transitorie della legge costituzionale 1/99) impone l'approvazione di un testo organico?

Ma soprattutto può essere utile sentire dai costituzionalisti interessati se sono da considerare "in armonia con la Costituzione" le soluzioni che puntano sulla successione del Vicepresidente, evitando le elezioni anticipate (a me paiono in netta e testuale contraddizione con l'art.126 riformato); se le norme sulla insindacabilità sono, o meno, in contraddizione con i principi che assegnano alla norma costituzionale - l'art.122 Cost. - la delimitazione di quelle prerogative che possano interferire con il principio (supremo) di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

PS. Apprendo adesso anche di una delibera del Consiglio ligure (di indirizzo per la Commissione speciale per lo Statuto) che manifesta l'intenzione di trasformarsi in Parlamento e che è stata oggetto di ricorso per conflitto di attribuzioni del Presidente del Consiglio in data 15 marzo 2001, i cui punti principali potranno leggersi sul fascicolo 3/2001 dei Quaderni.

* p. o. nell'Università di Bologna abarbera@alma.unibo.it